



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1757

Prot. n. AMM 113/2022 MC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Federazione Pescatori Trentini, Associazione Sportiva Pescatori Solandri, Unione Pescatori Trentini, Associazione Pescatori Dilettanti della Vallagarina e Federazione Italiana pesca Sportiva ed Attività Subacquee c/ Provincia autonoma di Trento - Ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per l'annullamento, previa sospensione, della delibera della Giunta Provinciale n. 1334 dd. 22 luglio 2022 - Affidamento della rappresentanza e della difesa della Provincia Autonoma di Trento agli avvocati Giacomo Bernardi e Marialuisa Cattoni dell'Avvocatura della Provincia e all'avv. Andrea Manzi di Roma (CIG Z4E37EEDAA).

Il giorno **30 Settembre 2022** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

"In data 10 agosto 2022 è stato notificato a questa Provincia il ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche promosso da Federazione Pescatori Trentini, Associazione Sportiva Pescatori Solandri, Unione Pescatori Trentini, Associazione Pescatori Dilettanti della Vallagarina e Federazione Italiana pesca Sportiva ed Attività Subacquee, contro la Provincia autonoma di Trento, per ottenere l'annullamento, previa sospensione, della delibera della Giunta Provinciale n. 1334 dd. 22 luglio 2022 avente ad oggetto "*carezza idrica ed uso consortile – introduzione di un temporaneo regime di rimodulazione del DMV*".

Non apparendo fondati i motivi che stanno alla base del ricorso, considerate la delicatezza, importanza, specificità del contenzioso in oggetto e la conseguente impossibilità di assicurare con i legali interni dell'Avvocatura della Provincia una difesa completa e adeguata in considerazione della carezza di organico, dell'elevato carico di lavoro del legale incaricato e complessivo della struttura, della complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse e dell'interesse pubblico ad una difesa piena; considerato che la presente controversia richiede il possesso di qualificate competenze, alta specializzazione professionale, profonda conoscenza e padronanza delle materie trattate e dell'ordinamento provinciale, risultando connessa all'esercizio di pubblici poteri e comportando la risoluzione di complesse questioni con valenza istituzionale; considerati altresì le motivazioni, gli atti e le norme sotto specificate e richiamate, il carattere fiduciario dell'incarico, il diritto costituzionale ad una difesa piena ed effettiva, il preventivo dell'avvocato sulla base dei parametri, nonché l'urgenza di provvedere alla difesa dell'Amministrazione, si ritiene opportuno e necessario, resistere avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma, affidando la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, agli avvocati Giacomo Bernardi e Marialuisa Cattoni dell'Avvocatura della Provincia e all'avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati di Roma, Via Alberico II n. 33, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo.

L'avv. Andrea Manzi ha inviato il proprio preventivo del 28 settembre 2022 sulla base dei parametri accettati che prevede un costo complessivo di Euro 1.029,00 oltre accessori (rimborso spese forfettarie 15%, CNPA 4%, IVA 22%).

Si propone altresì di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni il mandato speciale di rito".

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa e l'istruttoria del legale incaricato;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- vista la Direttiva 2014/24/UE, ed in particolare il considerando n. 25 e l'art. 10, lett. d);
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), ed in particolare l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- vista la legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della

- Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015);
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), così come modificata dalla legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
 - visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
 - vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e il codice deontologico forense;
 - visti l'art. 4 e l'art. 17, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
 - viste le Linee guida Anac n. 12/20 18 sull'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 24ottobre2018, n. 907, ed in particolare il par. 3.1.4.2;
 - visto e considerato il parere del Consiglio Nazionale Forense adottato nella seduta di data 15 dicembre 2017;
 - viste e considerate la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione g il maggio 2012, n. 2730 e la sentenza della Corte di Giustizia, 6 giugno 2019, C-264/18;
 - considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto e la complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse non comuni e fuori dell'ordinario, l'elevato carico di lavoro dell'intera struttura e del legale incaricato, che rende assolutamente non possibile una difesa interna completa ed adeguata, il carattere fiduciario dell'incarico, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale del professionista esterno da incaricare e la sua riconosciuta specifica esperienza e elevata competenza, nonché il fatto che le attività difensive, risultando connesse all'esercizio di pubblici poteri, a questioni di valenza istituzionale, nonché alla tutela di interessi generali della Provincia, comportano prestazioni collegate all'abilità del prestatore d'opera e che la complessa controversia richiede particolare impegno, elevate conoscenze, nonché elevata esperienza professionale;
 - considerati l'importo delle spese legali del presente incarico di difesa e rappresentanza da ritenersi di particolare rilevanza e complessità, e considerati i limiti degli onorari e dei compensi determinati nell'incarico di patrocinio e relativo preventivo;
 - visto il curriculum vitae pubblicato sul sito e verificato che non sussistono situazioni che possono comportare un conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico;
 - dato atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/20 10, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il seguente codice SmartCIG Z4E37EEDAA ;
 - a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di resistere al ricorso di cui in premessa, promosso da Federazione Pescatori Trentini, Associazione Sportiva Pescatori Solandri, Unione Pescatori Trentini, Associazione Pescatori Dilettanti della Vallagarina e Federazione Italiana pesca Sportiva ed Attività Subacquee, contro la Provincia autonoma di Trento, avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, notificato alla Provincia in data 10 agosto 2022, nonché alla domanda incidentale di sospensione e ad eventuali motivi aggiunti;
- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, agli avvocati Giacomo Bernardi, Marialuisa Cattoni e all'avv. Andrea Manzi dello Studio Legale

Manzi e Associati di Roma, Via Alberico II n. 33, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma;

- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni il mandato speciale di rito.
- 4) di impegnare la somma complessiva di Euro 1.501,43, sulla base del preventivo di spesa dell'avv. Andrea Manzi, dello Studio Legale Manzi e Associati di Roma sul capitolo 151750-003 dell'esercizio finanziario 2022;
- 5) di dare atto che ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziaria ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il seguente codice Smart CIG Z4E37EEDAA.

Adunanza chiusa ad ore 11:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori